

4. Presentazione della domanda di indennizzo

Caso generale

La **domanda di indennizzo** va presentata dall'interessato, in carta semplice, alla ASL territorialmente competente entro i termini di legge di (L. 210/92, art. 3):

- **3 anni**, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale;
- **10 anni**, nei casi di infezioni HIV.

I termini di cui sopra decorrono dal momento in cui la persona danneggiata, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della L. 210/92, è **venuta a conoscenza del danno avuto**.

Per le persone che hanno già subito le menomazioni i termini decorrono dal **21 marzo 1992**, data di entrata in vigore della L. 210/92;

- **4 anni, dal 20 ottobre 1999**, data di entrata in vigore della legge n. 362/99, per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/59.

La domanda deve essere:

- firmata dal richiedente**. In caso di minorenni o di incapaci deve essere firmata da uno dei genitori o dal tutore;*
- protocollata**, indicando in modo chiaro e leggibile la **data di presentazione**;*
- corredata con i documenti previsti**.*

Qualora la domanda, al momento della presentazione, sia carente di alcuno dei documenti previsti, l'interessato dovrà essere invitato a produrre i documenti entro **30 giorni**, con l'avvertimento che:

- alla pratica non viene assegnato il "numero di posizione" e rimane provvisoriamente archiviata in "**attesa di completamento**";
- il termine di 30 giorni, per giustificati motivi, potrà essere rinnovato per ulteriori 30 giorni;
- in mancanza di riscontro nei termini previsti, la pratica verrà definitivamente archiviata. Questo caso non preclude la possibilità di ripresentazione di nuova domanda.

Decesso: eredità / una tantum

In caso di decesso della persona danneggiata durante la fase istruttoria, la pratica proseguirà il suo iter e se viene riconosciuto il diritto all'indennizzo, questo dovrà essere liquidato agli eredi in base alle quote parti di successione legittima o testamentaria.

Se la persona danneggiata muore in conseguenza della patologia acquisita tramite vaccinazione o trasfusione, le persone che succedono nel diritto all'indennizzo (art.2, com.3 L. 210/92) possono presentare **domanda di "una tantum di £ 150 milioni"** o di **assegno reversibile per 15 anni** alla ASL di competenza con allegata tutta la documentazione richiesta per la determinazione del nesso di causalità tra la trasfusione/vaccinazione, la patologia e la morte.

La domanda di una tantum può essere presentata dagli aventi diritto anche quando la persona danneggiata non ha presentato domanda di indennizzo mentre era in vita.

Aggravamento / doppia patologia



In caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di **revisione** del giudizio alla ASL di competenza, entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio sull'aggravamento, la procedura è la stessa seguita per la determinazione e la quantificazione del danno originario.

Tale domanda può essere presentata anche dalle persone la cui patologia, considerata dalla C.M.O. non permanente (giudizio di "non ascrivibilità della patologia"), è successivamente diventa irreversibile. In questo caso, se il giudizio della C.M.O. è favorevole, l'indennizzo decorre dal primo giorno del mese successivo alla **presentazione della domanda di revisione**.

Così pure, le persone che in conseguenza di vaccinazioni o trasfusioni di sangue o emoderivati hanno contratto più di una malattia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), possono **presentare domanda di integrazione dell'indennizzo per doppia patologia**.

Importo aggiuntivo "una tantum del 30%" per danni da vaccinazione

Le persone che a **causa di vaccinazioni obbligatorie** per legge abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica (articolo 2, comma 2, L.210/92), oltre alla domanda ordinaria di indennizzo, **possono presentare domanda** per l'ottenimento di un importo aggiuntivo "una tantum" corrispondente al 30%, per ogni anno, dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 1 L. 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo.



6. Documentazione da allegare alla domanda di indennizzo

La domanda, in carta semplice, deve contenere i seguenti dati:

- Dati anagrafici del danneggiato
- Dati anagrafici dell'eventuale rappresentante o rappresentanti (nel caso di minori o incapaci) o richiedente (in caso di morte del danneggiato).
- Indicazioni del danno per il quale si chiede l'indennizzo:
 - danno da vaccinazione
 - danno da epatiti post-trasfusionale
 - infezione HIV
- Elenco della documentazione allegata
- Indirizzo al quale inviare ogni comunicazione
- Firma del richiedente; in caso di minorenni o di incapaci deve essere firmata da uno dei genitori o dal legale rappresentante

Alla domanda va allegata la documentazione amministrativa e sanitaria specifica per le diverse tipologie di beneficiari sottoindicata.

I. Persona danneggiata in vita

Documentazione amministrativa

Per i documenti amministrativi occorre attenersi alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive indicate nel DPR n. 445 del 28.12.2000 (G.U. 20.02.2001, n. 42).

- Certificato di nascita del danneggiato
- Certificato di residenza
- Stato di famiglia nel caso di danneggiato minorenni
- Nomina del tutore nel caso di danneggiato interdetto

Documentazione sanitaria

A. Documenti sanitari per danni da vaccino

La documentazione deve comprovare:

- la data di vaccinazione e l'indicazione dei dati del vaccino;
- le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e la data (giorno, mese, anno) in cui si sono evidenziate;
- l'entità delle lesioni o l'entità della malattia da cui è derivata la menomazione;
- la necessità o l'obbligatorietà della vaccinazione

Documenti sanitari per danni da vaccino

- a. Copia conforme del certificato vaccinale della Azienda Sanitaria Locale o del Comune.
- b. Copia conforme della Cartella clinica completa del primo ricovero relativo al danno subito.
- c. Copia conforme dell'ordinanza dell'autorità sanitaria per le vaccinazioni obbligatorie o documentazione del datore di lavoro in caso di vaccinazione per motivi di lavoro o documentazione sulla necessità di vaccinazione anche se non obbligatoria.

